



Il Prefetto della provincia di Torino

VISTO il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (nuovo codice della strada) e il D.P.R. 16/12/1992 n.49 (regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

VISTO l'art. 4 comma 2, del D.L. 121 del 20/06/2002, convertito in L. n.168 dell'1/08/2002 che attribuisce al Prefetto la competenza all'individuazione delle strade sulle quali è possibile l'utilizzo e installazione di dispositivi o mezzi tecnici finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni degli artt. 142 e 148 del Codice della Strada senza obbligo di contestazione immediata;

VISTO il decreto prefettizio Prot. n. 105736/Auto/Area III del 29 aprile 2011 e s.m.i., con il quale sono state individuate nel territorio della provincia di Torino le localizzazioni per le postazioni di rilevamento automatico della velocità;

RILEVATO che successivamente sono pervenute numerose richieste da parte di Enti Locali finalizzate a consentire l'installazione di rilevatori di velocità;

VISTO il decreto 11 aprile 2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla G.U. del 28 maggio 2024, n.123, recante *"Modalità di circolazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del dlgs. 285 del 1992"* con cui sono state definite, tra l'altro, le nuove modalità e condizioni per la collocazione delle postazioni di controllo ove installare tali dispositivi, nonché le modalità d'uso degli stessi;

ATTESO che è stata avviata una ricognizione, con il coinvolgimento delle Forze di Polizia, degli Enti proprietari delle strade e dei Comuni della provincia di Torino, sulle arterie stradali di rispettiva competenza per le quali si propone l'inserimento o il mantenimento di dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dell'art. 142 del Codice della Strada, in attuazione dei parametri individuati dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sopra citato;

ESAMINATE le risultanze e le richieste trasmesse dai Comuni e dagli Enti proprietari dei tratti di strada, ANAS e Città Metropolitana di Torino;

VISTE le note della Sezione della Polizia Stradale di Torino prot. n. 224314 del 13/10/2025, n. 258365 del 22/11/2025 e n. 279413 del 18/12/2025;

PRESO ATTO delle indicazioni e valutazioni emerse in esito alle riunioni dell'Osservatorio sul monitoraggio degli incidenti stradali, costituito in seno alla Conferenza Provinciale Permanente di questa sede, tenutesi il 25 giugno e il 1° dicembre 2025, in cui sono stati indicati, secondo quanto previsto dalla legge e a seguito della ricognizione, i criteri per la individuazione delle postazioni;

VISTA la proposta formulata dalla competente Area e approvata dalla Conferenza Permanente e quanto condiviso nella riunione della Conferenza Provinciale Permanente di cui all'art 11 del decreto legislativo n. 300/1999 in materia di prevenzione e contrasto all'incidentalità stradale, tenutasi in data 23 gennaio 2026, cui hanno



Il Prefetto della provincia di Torino

partecipato rappresentanti delle Forze di Polizia operanti nel territorio provinciale, di ANCI, della Città Metropolitana di Torino, della Città di Torino, del Corpo di Polizia Locale del Comune di Torino, dell'ANAS, dell'Associazione Familiari Vittime della Strada;

CONSIDERATO che nel primo semestre 2025, sulla base dei dati consolidati statisticamente elaborati dalla Polizia Stradale di Torino, emerge una crescita pari al 3,64% degli incidenti (3952) rispetto all'analogo periodo del 2024 (3813), con 27 vittime, di cui 3 pedoni, e 3208 feriti. Gli incidenti con feriti (2280) rappresentano il 57,69% del totale, e registrano un incremento del 6,89% rispetto al medesimo semestre dell'anno precedente (2133);

RITENUTO, pertanto, di procedere alla revisione delle postazioni di rilevamento nel territorio della provincia di Torino con il presente provvedimento, in conformità con quanto deciso nella Conferenza Permanente;

DECRETA

I tratti di strada -diversi dalle Autostrade e dalle Strade Extraurbane principali- dove è autorizzata la collocazione di postazioni fisse o mobili di cui all'art. 2 comma 1 lett. h) del D.M. 11/4/2024 per il rilevamento a distanza delle violazioni gli artt. 142 e 148 del Codice della Strada, sono individuati negli uniti elenchi (**Allegato 1 e Allegato 2**), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Si richiama l'integrale applicazione del D.M.11/4/2024 ed in particolare, per la collocazione ed utilizzazione dei dispositivi di controllo in questione, delle condizioni tecniche indicate nell' allegato A, punto 2, dal citato D.M.11/4/2024, avendo altresì cura di provvedere alla corretta presegnalazione e visibilità delle postazioni in argomento, secondo quanto disciplinato dal capo 7, dell'Allegato al decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 13.6.2017, n.282.

Si richiamano altresì l'art.208 e l'art. 142 commi 12 bis, ter e quater C.d.S. nonché il D.M. 30/12/2019 in merito all'attribuzione e destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti anche dalla violazione dei limiti di velocità alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture, segnaletica e barriere stradali ed al potenziamento delle attività di controllo delle violazioni, con obbligo di rendicontazione annuale.

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente provvedimento Prot. n. 105736/Auto/Area III del 29 aprile 2011 e le successive integrazioni.

Torino, data del protocollo

IL PREFETTO

(Cafagna)